

Andrea Molfetta

“Fu vera gloria”?
La vicenda della cd.
carne a base cellulare
tra tutela dei consumatori
ed esigenze di sostenibilità alimentare

La conquista del futuro in un mondo che cambia

« Il futuro non è un dono: è una conquista. Ogni generazione contribuisce a creare il proprio futuro. Questa è la sfida essenziale del presente».¹

È con queste parole di Robert F. Kennedy che pare utile introdurre una delle vicende maggiormente discusse negli ultimi anni, una questione sinestetica che congloba aspetti afferenti a settori plurimi e apparentemente disgregati.

Dalla biotecnologia alla medicina, dalle scienze giuridiche a quelle politiche ed economiche, finanche alla filosofia morale, la problematica della cd. *carne a base cellulare* si pone al centro di un vero e proprio crocevia scientifico-disciplinare.

E anche restringendo la lente d'indagine su un piano squisitamente giuridico, sembra del tutto pleonastico elencare i punti di tangenza che la legislazione relativa alla produzione e alla vendita degli alimenti sintetici evoca. È sufficiente richiamare, a titolo meramente esemplificativo, l'impatto che tale normativa assume con particolare riguardo alla salvaguardia costituzionale della salute individuale e collettiva, alla tutela privatistica del consumatore, agli effetti – economici e non – sulla filiera agroalimentare, il tutto da inquadrare rigorosamente attraverso il “grandangolo” dell'ordinamento eurounitario.

Stante tale prisma prospettico, si potrebbe affermare quasi caleidoscopico, nei successivi paragrafi si darà conto di quanto è avvenuto, a partire dalla primavera 2023, a livello nazionale e sovranazionale, anche alla luce delle criticità avanzate a dispetto della neonata legislazione italiana.

Muovendo da una breve analisi della disciplina sui cd. *Novel Food*, nella cui pletora rientra – lo si anticipa – la *cell-based meat*, il presente contributo analizza, infatti, il contenuto della legge italiana n. 172/2023,² nel tentativo di cogliere – di riflesso – le discrepanze rispetto al diritto dell’Unione europea, nonché le conseguenze che tali disallineamenti potrebbero verosimilmente determinare nel prossimo avvenire.

Prima di procedere oltre, tuttavia, una piccola nota di merito: la “controversia” sulla carne coltivata va indubbiamente incardinata in un quadro ben più ampio, che negli ultimi tempi è stato complessivamente apprezzato in ragione di una accentuata attenzione – quanto meno sul versante enunciativo – verso i canoni di sostenibilità, declinata nelle sue cangianti e molteplici vesti, e interesse delle future generazioni.

Dall’*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* al *Green Deal europeo*, dalla revisione costituzionale italiana n. 1/2022³ fino all’autorizzazione, da parte della Commissione europea, all’immissione in commercio di insetti edibili;⁴ assistiamo ad uno scenario che vede, su scala sia nazionale che internazionale, i pubblici poteri farsi promotori di una maggiore sensibilità verso i bisogni venturi.

In altre parole, l’essere umano è giunto ad una condizione tale per cui non può più ignorare egoisticamente il futuro: sino ad ora considerata come “dovuta”, la dimensione intertemporale va, oggi più che mai, qualificata al pari di una sfida, una competizione in termini di responsabilità e comportamenti virtuosi alla quale, oggi, non è permesso sottrarsi.

E, all’interno di un mondo in esponenziale evoluzione, anche la politica e il diritto sono chiamati ad adeguarsi e ad intervenire con normative in grado di assicurare pienamente le esigenze di domani, in special modo quelle alimentari.⁵

In questa particolare prospettiva, il principio di sicurezza alimentare – che la dottrina giuspubblicistica è solita declinare in *food safety*, e dunque come igiene e salubrità del genere di conforto, e *food security*, quale accesso ad un cibo sicuro, nutriente e sufficiente – assume un ruolo del tutto inedito, sul quale non è possibile sorvolare in sede odierna.⁶

I cd. *Novel Food*: alcune precisazioni tassonomiche

Prima di procedere all'analisi della legislazione italiana sulla carne sintetica, alcune precisazioni tassonomiche si rivelano essenziali per comprendere il *framework* entro cui si innesta la vicenda al centro del presente contributo.

Come anticipato, per una ricostruzione organica della fattispecie in esame, non è possibile glissare sull'evoluzione che la disciplina – a livello sovranazionale – dei cosiddetti *Novel Food* ha registrato nel corso del tempo, tanto più se si tengono a mente le novità intervenute di recente e alle quali si è, in parte, già accennato.⁷

Ripercorrendo sommariamente il quadro regolatorio europeo, il fulcro da cui si dipana la normativa d'interesse è indubbiamente rappresentato dal Regolamento (UE) 2015/2283, che ha in parte modificato e in parte abrogato la normazione previgente.⁸

Segnatamente, l'art. 3, comma 2, lett. a), del suddetto, a scopo definitorio, attribuisce l'aggettivazione di “nuovi” agli alimenti che soddisfino due condizioni concorrenti: un requisito per così dire *temporale*, per cui deve trattarsi di cibi non impiegati in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997 – vale a dire prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 258/1997,⁹ oggi abrogato, che dettava l'originaria disciplina in materia –, indipendentemente dalla data di adesione all'Unione stessa; e un requisito *sostanziale*, in forza del quale il medesimo bene deve potersi annoverare all'interno di una delle dieci categorie enumerate dalla disposizione in parola.¹⁰

Tuttavia, ai sensi degli articoli 10 e seguenti, per poter essere liberamente prodotti e scambiati sul mercato unico, i *Novel Food* sono aprioristicamente assoggettati ad una articolata procedura autorizzatoria¹¹ – che vede coinvolti, in prima battuta, la Commissione europea, poi l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (cd. Comitato PAFF, composto dai rappresentanti degli Stati membri) –, all'esito (positivo) della quale vengono inseriti in apposito elenco istituito con Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.¹²

Disposizioni parzialmente diverse vigono, invece, per l'approvazione di cibi considerati tradizionali, dunque sicuri sotto il profilo igienico-sanitario, in un Paese terzo.¹³

E non deve certo sorprendere che, specie negli ultimi anni, il ricorso alla procedura autorizzatoria è stato quantitativamente considerevole: nel 2023,

infatti, sono stati adottati ben 32 “nuovi alimenti”, 23 nel 2024 e, al momento in cui si chiudono queste pagine, se ne contano 7 per l’annata 2025.¹⁴

Quanto alla carne a base cellulare, alla quale sarà dedicato il prossimo paragrafo, non essendo stata consumata in misura significativa prima del 15 maggio 1997 e rientrando a pieno titolo nelle categorie di cui ai punti vi) – vale a dire «gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe» – e vii) – ossia «gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili» – dell’art. 3, comma 2, lett. a), del Regolamento UE 2015/2283, sembra del tutto superfluo esplicitare come la medesima possa pacificamente ricondursi ai *Novel Food*.

La carne a base cellulare nel quadro della l. n. 172/2023: alcune note intorno ad una normativa nata sterile

Per potersi addentrare nell’irta vicenda regolatoria della carne a base cellulare – variamente conosciuta anche come “carne sintetica”, “carne coltivata”, “carne artificiale”, “carne da laboratorio”, “*clean meat*” e, talvolta, come “cibo finto” o “carne Frankenstein”¹⁵ – è bene fornire, in via preliminare, una definizione generale dell’oggetto di indagine.

Le espressioni appena menzionate, infatti, rimandano tutte ad un unico prodotto alimentare, vale a dire la carne ottenuta a partire da un prelievo di cellule animali (normalmente mediante biopsia), che vengono fatte crescere in appositi terreni di coltura e moltiplicate attraverso particolari tecniche di stimolazione (cc.dd. *differenziamento* e *maturazione*), fino all’ottenimento di fibre e tessuti ricchi di proteine.¹⁶

Orbene, il 7 aprile 2023, il Governo italiano – su iniziativa del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché del Ministro della salute – ha presentato alle Camere un disegno di legge (adottato dal Consiglio dei Ministri già nella seduta del 28 marzo 2023) destinato a vietare la produzione e la vendita di prodotti alimentari e mangimi sintetici.¹⁷

Il testo, approvato con modificazioni dal Senato il 19 luglio dello stesso anno¹⁸ e dalla Camera dei deputati il successivo 16 novembre,¹⁹ è entrato in vigore il 16 dicembre 2023 come legge n. 172/2023, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul

mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.²⁰

Di particolare interesse si rivela, da subito, l’art. 1 (“Finalità e definizioni”), il quale, nell’illustrarne la *ratio iuris*, evoca la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, «[...] quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia...».²¹

Si tengano a mente queste indicazioni, sulle quali si tornerà a breve per effettuare alcune precisazioni e accertare se e in quale misura le medesime siano effettivamente rispondenti al dato di realtà.

Ora, nel glissare sull’art. 3 del provvedimento in questione,²² i cui contenuti esulano dall’oggetto *stricto sensu* del presente scritto,²³ si evidenzia, invece, la portata dell’art. 2,²⁴ nello specifico il richiamo al principio di precauzione *ex art. 7* del Regolamento (CE) n. 178/2002.²⁵

Da questa prospettiva, l’esecutivo prima e il legislatore poi sembrerebbero essersi appellati – in una valutazione costi-benefici e per “legittimare” il proprio operato – al canone appena menzionato, che postula l’adozione di misure provvisorie di gestione del rischio allorquando, valutate le informazioni disponibili e in assenza di certezze sul piano scientifico, siano prospettabili effetti pregiudizievoli per la salute.²⁶

E, in effetti, stanti tali premesse, le ragioni poste a fondamento della legge approvata sul finire del 2023 parrebbero pienamente condivisibili, tanto più in considerazione della circostanza che nell’Unione europea – come si avrà modo di osservare più diffusamente oltre – non è stata ancora autorizzata, nel momento in cui si scrive, la produzione e/o l’immissione in commercio di alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari, il che potrebbe pacificamente ricondursi ad una fattispecie di “ignoto irriducibile” e, dunque, di necessaria precauzione.

In altre parole, per parafrasare i giudici di Palazzo Spada, quello in cui ci si muove è un contesto entro il quale «[...] non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, [...] e questa componente, appunto, di ignoto irriducibile, pur con il massimo – ed encomiabile – sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sé l’impossibilità di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione *ex ante* fondata su elementi di incontrovertibile certezza».²⁷

Ma se *prima facie* l’atto legislativo, così confezionato, non sembra destare particolari perplessità, e anzi si dimostra quasi apprezzabile in

termini di tutela della salute individuale e collettiva, in ossequio al menzionato principio di *food safety*, dall’altro il medesimo offre il fianco ad almeno due criticità, ambedue di eminente rilevanza, sulla cui natura non è possibile soprassedere.

Anzitutto, occorre considerare che l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nel consentire agli Stati membri l’adozione di strumenti precauzionali atti a proteggere il benessere umano, con più formule ne prescrive al contempo il carattere irrimediabilmente *temporaneo*. In questo senso, il primo comma autorizza sì l’impiego di tali misure “provvisorie”, ma solo «[...] in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio».

Del resto, anche il secondo comma statuisce che i medesimi provvedimenti debbano essere riesaminati «[...] entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

Quindi, alla luce di quanto riportato, non è possibile non constatare come il disposto dell’art. 1 della l. n. 172/2023, e nello specifico l’obiettivo proclamato di salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano, surrettiziamente sottenda un’atavica incompatibilità con la portata applicativa – si ribadisce, espressamente transitoria – del principio di precauzione.

Nel caso di specie, cioè, sembra ravvisarsi una vera e propria fallacia argomentativa, nella misura in cui il proposito di tutela, così come ricavabile dal dato testuale, appare avulso dalle fattispecie giustificative l’adozione del citato canone, e ciò in ragione della stabilizzazione verso cui il divieto pare – con deprecabile evidenza – protendere. Un veto, quello tratteggiato, che in altri termini non sembra volersi esporre a successivi riesami o ripensamenti – ancorché suffragati da sicurezze scientifiche –, rivelandosi piuttosto al pari di una statuizione permanente e irretrattabile.²⁸

In secondo luogo, alla legge in esame è stata applicata, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535,²⁹ la cd. procedura TRIS (acronimo di *Technical Regulation Information System*), vale a dire l’*iter* previsto per le iniziative nazionali deputate a introdurre regole tecniche sui prodotti scambiati all’interno del mercato unico dell’Unione europea.

In sintesi, il procedimento prevede che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione europea tutti i progetti di regolamentazione che attengano, tra gli altri, alla circolazione di prodotti industriali, agricoli e ittici, così da consentire alla stessa (e agli altri Paesi), nei successivi 90 giorni –

termine, peraltro, prorogabile –, una accurata analisi delle disposizioni comunicate e, eventualmente, la formulazione di osservazioni quanto alla conformità con la legislazione europea, indicazioni di cui il notificante deve tener conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

Quindi, attivata la procedura, si apre un periodo di *cd. status quo* nelle more del quale la proposta di regolamentazione non può essere adottata in via definitiva, il che naturalmente è funzionale, da un lato, alla Commissione, per rilevare potenziali violazioni delle norme sul mercato interno europeo, e, dall'altro, al Paese interessato, al quale è riconosciuta la possibilità di rimuoverle per scongiurare l'apertura di un procedimento di infrazione a proprie spese.³⁰

Nell'esaminare più attentamente la vicenda italiana, e in particolare il portale della Commissione dedicato alle procedure TRIS,³¹ è quanto meno insolito osservare come l'Esecutivo italiano abbia effettuato una prima notifica nel luglio 2023,³² dunque in corso di approvazione parlamentare, e una seconda il 1° dicembre 2023,³³ in contemporanea con la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, curiosamente accompagnata da un comunicato ufficiale.³⁴

Tale ulteriore notifica, quindi, è intervenuta in una fase particolarmente avanzata dell'iter legislativo (quella della promulgazione, appunto), in un momento, cioè, sottratto alla possibilità – espressamente prevista dall'art. 6 della Direttiva (UE) 2015/1535 – per la Commissione e gli altri Stati membri di sollevare, prima del perfezionamento della proposta stessa, eventuali criticità legate alla libera circolazione delle merci.

La vicenda si è provvisoriamente conclusa con una comunicazione di Bruxelles – preceduta, peraltro, da un parere (negativo) della Lituania³⁵ – nella quale è stato dato atto dell'archiviazione della notifica, poiché «il testo è stato adottato dallo Stato membro prima della fine del periodo di sospensione di cui all'art. 6 della Direttiva (UE) 2015/1535».³⁶

All'esito dell'episodio tratteggiato, la Commissione ha invitato l'Italia «a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia»,³⁷ senza tuttavia formulare ulteriori osservazioni di merito, circostanza che nella letteratura giuridica più accorta ha destato talune – e condivisibili – perplessità.

Come è stato sottolineato, infatti, «la mancanza di coraggio politico [...] rischia, così, di alimentare l'idea che un qualche margine di manovra in materia possa esistere, seppur con procedure più accorte, circostanza che potrebbe portare a ulteriori futuri equivoci».³⁸

Considerazioni conclusive

E così, mentre il resto del mondo sembra “aprirsi” verso la novità rappresentata dalla *cell-based meat*³⁹ – in questo senso: Singapore, che nel 2020 ha autorizzato il commercio di carne sintetica di pollo, cui hanno fatto seguito, nel 2023, gli Stati Uniti (sebbene alcuni Stati federati si siano mobilitati politicamente); Israele, che a gennaio 2024 ha riconosciuto alla *startup Aleph Farms* la facoltà di produrre e vendere carne coltivata di bovino; e ancora Regno Unito, in cui l’azienda *Meatly* ha ottenuto, a luglio dello stesso anno, l’approvazione a commercializzare mangimi per animali domestici realizzati con carne artificiale di pollo –, nel contesto europeo, al contrario, si registra una situazione marcatamente disomogenea.

Se, da un lato, alcuni Stati membri si sono mostrati cautamente favorevoli alle sperimentazioni sulla *clean meat* – per esempio, i Paesi Bassi, in cui il Parlamento ha approvato una mozione per consentire la degustazione, in condizioni controllate e sicure, di carne a base cellulare⁴⁰ –, dall’altro, Austria, Francia, Italia, Ungheria, solo per citarne alcune, prediligendo il mero deposito ovvero l’adozione formale di normative contrarie alla realizzazione e alla distribuzione di detto prodotto, si sono mosse in tutt’altra direzione.⁴¹

Tra questi, di particolare interesse è proprio il caso ungherese, in cui le autorità statali, nell’estate 2024, hanno notificato all’Esecutivo europeo un progetto di legge che vietava la produzione e l’immissione sul mercato di carne coltivata.⁴²

Sennonché, accanto alle riserve espresse da Repubblica Ceca, Lituania, Olanda, Svezia e Danimarca, la stessa Commissione, con un parere motivato,⁴³ ha sollevato taluni dubbi sul contenuto dell’atto, evidenziando che «un divieto è [...] ingiustificato, in quanto potrebbe precludere la procedura di autorizzazione armonizzata per i nuovi alimenti a livello UE, che prevede una valutazione scientifica da parte dell’EFSA».⁴⁴

In conclusione, la Commissione europea ha invitato l’Ungheria a riferire sulle azioni da intraprendere alla luce delle indicazioni europee, salva poi la facoltà riservata a Bruxelles di avviare un procedimento d’infrazione *ex art.* 258 TFUE.

Ma al di là di quanto sino ad ora esposto, qualora la Commissione, nel prossimo futuro, autorizzasse la produzione e/o l’immissione in commercio di carne a base cellulare, per l’ordinamento italiano (e non solo) si profilerebbe un’acclarata violazione del principio del primato del diritto europeo.

Un’evenienza, quella appena accennata, che in verità non è così distante dall’avverarsi: a poco più di un anno dalla presentazione del disegno di legge italiano, infatti, la *startup* francese *Gourmey* ha annunciato la presentazione della prima richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di carne sintetica di *foie gras*.⁴⁵

E, poco dopo, nel gennaio 2025, la società olandese *Mosa Meat* ha depositato presso la Commissione europea una seconda domanda di approvazione, questa volta con oggetto grasso di bovino coltivato.⁴⁶

Spetterà, dunque, alle autorità sovranazionali “sbrogliare la matassa” di tale delicata vicenda; l’auspicio è che le trasformazioni e le esigenze invocate inducano i *policy-maker* – senza dimenticare la collettività tutta – a decisioni più consapevoli e opiniate, a scelte presbiterie, non miopi – per citare Calamandrei⁴⁷ –, che sappiano guardare al futuro con coraggio e piena responsabilità.

NOTE

¹ «*The future is not a gift: it is an achievement. Every generation helps make its own future. This is the essential challenge of the present*». Il passaggio è tratto dal discorso tenuto dall’Attorney General R.F. Kennedy in occasione della visita al *Seattle World’s Fair*, 7 agosto 1962. Il testo integrale può essere liberamente consultato su www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2011/01/20/08-07-1962.pdf.

² Legge 1° dicembre 2023, n. 172, recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.

³ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico) e Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere.

⁵ Di questo avviso anche G. Formici, “*Meating*” the future: alcune riflessioni sulla necessità di promuovere un attento dibattito regolatorio in materia di c.d. carne sintetica, in «Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2023», 18, nella parte in cui afferma che «una delle più pressanti sfide del presente – e del e per il futuro – è infatti ormai innegabilmente rappresentata dall’esigenza di garantire l’accesso al cibo adeguato e sufficiente ad una popolazione mondiale in continuo aumento e con risorse naturali sempre più limitate».

⁶ In proposito, L. Scaffardi, *La sicurezza alimentare ovvero come il “diritto a togliersi la fame” evolve in un mondo che cambia*, in «DPCE Online», 2/2023, 2167-2193; più in generale, A. Morrone, M. Mocchegiani (a cura di), *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, Bologna University Press, Bologna, 2022.

⁷ Cfr. nota 4.

⁸ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.

⁹ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Utile, in proposito, la ricostruzione di L. Scaffardi, *Novel Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. II, Roma Tre-Press, Roma, 2020, 735 ss.

¹⁰ Sulle principali problematiche legate ai criteri menzionati, v. A. Molfetta, *Ambiente e “nuovi cibi” tra food safety e food security*, in I. Massa Pinto (a cura di), *L’ambiente e la sua cura. Atti delle Giornate di Studio del Dottorato in Diritti e Istituzioni dell’Università di Torino svoltosi a Torino nei giorni 14-15 settembre 2023*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Torino, 2024, 369-379.

¹¹ Sul procedimento autorizzatorio si rimanda nuovamente a L. Scaffardi, *Novel Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile*, cit., pp. 735-773.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti.

¹³ Sul punto, cfr. gli articoli 14 e ss. del Regolamento (UE) 2015/2283.

¹⁴ Si rinvia a *Union list of novel foods*, in *food.ec.europa.eu*, ult. cons. 28 giugno 2025.

¹⁵ In proposito, R. Dameno, *La carne coltivata. Riflessioni e spunti per una ricerca socio-giuridica*, in «Sociologia del diritto», 2/2023, 7-33, ma nello specifico 9 ss.

¹⁶ Il processo produttivo della carne a base cellulare è ben riassunto da F. Cheli, G. Tedeschi, D. Lanzani, T.S. Sundaram, A. Baldi, C. Giromini, *La carne a base cellulare: una nuova frontiera della ricerca*, in «BioLaw Journal», 4/2024, 151-164, in particolare 153-154.

¹⁷ “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”. Sul disegno di legge approvato dal Governo, già G. Formici, *“Meating” the future: alcune riflessioni sulla necessità di promuovere un attento dibattito regolatorio in materia di c.d. carne sintetica*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 2/2023, 15-19.

¹⁸ A.S. 651.

¹⁹ A.C. 1324 (che assorbe A.C. 746).

²⁰ Legge 1° dicembre 2023, n. 172. Per maggiori approfondimenti sull'iter parlamentare si rinvia a F. Laus, *L'approccio precauzionale al rischio nella sicurezza alimentare: riflessioni intorno alla legge sullo stop alla carne coltivata*, in «Federalismi.it», 5/2024, 61-93.

²¹ Così l'art. 1, primo comma, della l. n. 172/2023.

²² Rubricato "Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali".

²³ Per una disamina di questo particolare aspetto, A. Di Lauro, *Carne "artificiale" e Meatsounding: un orizzonte cannibale possibile e la retorica del "senza"*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, 4-16.

²⁴ Recante "Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati".

²⁵ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

²⁶ Il primo comma dell'art. 7, infatti, recita: «Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio».

²⁷ L'espressione è ripresa da Cons. St., III sez., sent. n. 7045/2021, par. 30.1; quantunque la pronuncia si riferisca ad una materia differente, quella dell'obbligatorietà vaccinale, il passo richiamato può, tuttavia, essere pienamente trasposto anche sul piano della sicurezza alimentare.

²⁸ Di questo avviso anche G. Formici, *Un assaggio di futuro? La carne a base cellulare e il vivace dibattito regolatorio dentro e fuori i confini dell'Unione europea*, in «BioLaw Journal», 4/2024, in particolare 180-181, ove si legge che, «pur non volendo soffermarsi in questa sede sulla già ampiamente commentata normativa, che ha sollevato quesiti quanto al corretto richiamo del principio di precauzione nonché al rispetto della c.d. Procedura TRIS europea, ciò che preme evidenziare è come tale primo divieto risulti esemplificativo di un approccio di chiusura netta nei confronti della commercializzazione di prodotti a base cellulare, che non può che innescare riflessioni attente sui suoi possibili sviluppi e risvolti».

²⁹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione (codificazione).

³⁰ Per maggiori approfondimenti sulla procedura TRIS in ambito alimentare, A. Di Lauro, *La circolazione dei prodotti alimentari*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024, 79-92, in particolare 88 ss.

³¹ Si rimanda a <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/home>.

³² Notifica 2023/0469/IT del 27 luglio 2023.

³³ Notifica 2023/0675/IT del 1° dicembre 2023. Inoltre, come evidenzia M. Panebianco, *Brevi considerazioni sul comunicato della Presidenza della Repubblica del 1° dicembre 2023*, in «Consulta Online», III/2023, 1073, «[...] secondo quanto disposto dall’art. 5, par. 1, comma 3 della direttiva, il Governo italiano avrebbe dovuto notificare ex novo il progetto solo se fossero state apportate delle “modifiche importanti”, mentre il testo dell’atto notificato da ultimo alla Commissione risulta, invece, lo stesso del progetto notificato in prima battuta, non essendo stato approvato alcun emendamento durante i lavori alla Camera dei deputati».

³⁴ Si veda *Il Presidente Mattarella ha promulgato il DDL sulle carni coltivate*, in www.quirinale.it, 1° dicembre 2023.

³⁵ Il parere della Lituania può essere liberamente consultato al link: <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/25152/message/106844/IT>.

³⁶ Comunicazione della Commissione – TRIS/(2023) 0244 del 29 gennaio 2024.

³⁷ *Ut supra*.

³⁸ Di questo avviso V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in «Rivista di Diritto Alimentare», 1/2024, 51-52, il quale aggiunge che «[...] la Commissione ha scelto la strada più semplice e più diretta per bloccare le velleità del legislatore italiano (e di altri Stati membri che si approntavano a seguirne l’esempio): più che archiviare la notifica [...], sarebbe stato necessario rigettarla esplicitamente in base a quanto previsto dall’art. 114 TFUE...».

³⁹ Per i profili di diritto comparato, G. Formici, *Il lungo viaggio della cell-based meat tra Singapore, USA e Israele, passando per l’Unione Europea*, in foodforfuture.unipr.it, ultima consultazione 27 giugno 2025; A. Artom, *Oltre l’Unione Europea: brevi note sulla produzione di carne coltivata in Israele*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, 54-61; M.G. Corazza, *Alla frontiera della produzione alimentare: la carne c.d. coltivata nell’Unione europea fra divieti e mancanza di pareri scientifici*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 4/2023, 212-221, ma in particolare 219-220; V. Paganizza, *Carne coltivata: una comparazione tra Australia e Unione Europea, passando da Singapore*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, 62-75.

⁴⁰ *Kamerstuk* 27428, n. 383 dell’8 marzo 2022.

⁴¹ Ancora, G. Formici, *Un assaggio di futuro? La carne a base cellulare e il vivace dibattito regolatorio dentro e fuori i confini dell’Unione europea*, cit., 179 ss.

⁴² Notifica 2024/0394/HU del 10 luglio 2024.

⁴³ C(2024) 7100 final.

⁴⁴ In particolare, si legge che «a ban is [...] unjustified, since it could pre-empt the harmonised authorisation procedure for novel foods at EU level, which includes a scientific assessment by EFSA».

⁴⁵ Sulla notizia, v. *Un'azienda francese ha depositato la prima richiesta per vendere coltivata in Europa*, in eunews.it, 26 luglio 2024.

⁴⁶ Si rimanda a *L'olandese Mosa Meat chiede ok Ue al grasso di manzo coltivato*, in ansa.it, 22 gennaio 2025.

⁴⁷ P. Calamandrei, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2015.

BIBLIOGRAFIA

Artom A., *Oltre l'Unione Europea: brevi note sulla produzione di carne coltivata in Israele*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, pp. 54-61.

Calamandrei P., *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2015.

Cheli F., Tedeschi G., Lanzoni D., Sundaram T.S., Baldi A., Giromini C., *La carne a base cellulare: una nuova frontiera della ricerca*, in «BioLaw Journal», 4/2024, pp. 151-164.

Corazza M.G., *Alla frontiera della produzione alimentare: la carne c.d. coltivata nell'Unione europea fra divieti e mancanza di pareri scientifici*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 4/2023, pp. 212-221.

Dameno R., *La carne coltivata. Riflessioni e spunti per una ricerca socio-giuridica*, in «Sociologia del diritto», 2/2023, pp. 7-33.

Di Lauro A., *La circolazione dei prodotti alimentari*, in Borghi P., Canfora I., Di Lauro A., Russo L. (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2024.

Di Lauro A., *Carne "artificiale" e Meatsounding: un orizzonte cannibale possibile e la retorica del "senza"*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, pp. 4-16.

Formici G., *"Meating" the future: alcune riflessioni sulla necessità di promuovere un attento dibattito regolatorio in materia di c.d. carne sintetica*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 2/2023, pp. 15-19.

Formici G., *Un assaggio di futuro? La carne a base cellulare e il vivace dibattito regolatorio dentro e fuori i confini dell'Unione europea*, in «BioLaw Journal», 4/2024, pp. 165-197.

Laus F., *L'approccio precauzionale al rischio nella sicurezza alimentare: riflessioni intorno alla legge sullo stop alla carne coltivata*, in «Federalismi.it», 5/2024, pp. 61-93.

Molfetta A., *Ambiente e “nuovi cibi” tra food safety e food security*, in Massa Pinto I. (a cura di), *L’ambiente e la sua cura. Atti delle Giornate di Studio del Dottorato in Diritti e Istituzioni dell’Università di Torino svoltosi a Torino nei giorni 14-15 settembre 2023*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Torino, 2024, pp. 369-379.

Morrone A., Mocchegiani M. (a cura di), *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, Bologna University Press, Bologna, 2022.

Paganizza V., *Carne coltivata: una comparazione tra Australia e Unione Europea, passando da Singapore*, in «Quaderni della Rivista di Diritto Alimentare», 1/2025, pp. 62-75.

Panebianco M., *Brevi considerazioni sul comunicato della Presidenza della Repubblica del 1° dicembre 2023*, in «Consulta Online», III/2023, pp. 1072-1075.

Rubino V., *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in «Rivista di Diritto Alimentare», 1/2024, pp. 34-55.

Scaffardi L., *Novel Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile*, in Scaffardi L., Zeno-Zencovich V. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. II, Roma Tre-Press, Roma, 2020, pp. 735-773.

Scaffardi L., *La sicurezza alimentare ovvero come il “diritto a togliersi la fame” evolve in un mondo che cambia*, in «DPCE Online», 2/2023, pp. 2167-2193.